

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	SENTENZA	2	2016	PENSIONI	19/01/2016

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consigliere Paolo SIMEON in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;

nella pubblica udienza del giorno **19 gennaio 2016** con l'assistenza del Segretario Anna DE ANGELIS, sentito l'Avv. Raffaella Roma per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa;

visto il ricorso iscritto al n. 13696 del registro di Segreteria;

esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al **n. 13696** del registro di Segreteria, prodotto dal Sig. **B. G.**, nato a G. l'01.09.1947 e residente a T. (UD), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo BORELLO del Foro di Roma e ROMA Raffaella del Foro di Udine, con domicilio eletto per la causa presso lo studio di quest'ultima in Udine, Via Poscolle n. 73, nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, per riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. 1746/1962, all'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all'art. 3 della L. 390/1950 e all'art. 5 del D.Lgs. 165/1997.

FATTO

E' ricorso avanti a questa Corte il Sig. B. G., come sopra rappresentato e difeso, il quale, nei confronti del Ministero della Difesa, ha chiesto che gli siano riconosciuti i benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. 1746/1962, all'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, all'art. 3 della L. 390/1950 ed all'art. 5 del D.Lgs. 165/1997, ovvero il riconoscimento di 5 campagne di guerra con correlata rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento e la rideterminazione dell'indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, se richiesto, con condanna del Ministero al pagamento di quanto risulterà dovuto, con interessi e rivalutazione monetaria; spese di lite rifuse.

Ufficiale dell'Esercito attualmente in quiescenza, ha riportato di aver prestato vari servizi fuori area nel corso della sua carriera, prendendo parte a 5 missioni ONU ricomprese nell'elenco delle zone d'intervento allegato alle apposite determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa; ha precisato i termini identificativi e la durata di tali missioni in Bosnia Erzegovina Kosovo ed in Albania.

Ha quindi riferito di aver presentato istanza al Ministero della Difesa volta ad ottenere, per tali missioni, il riconoscimento dei benefici combattentistici, nonché, a fini pensionistici, la supervalutazione dei periodi di servizio prestati per conto dell'ONU in zone d'intervento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo unico della L. 1746/1962 e dell'art. 1858 del D.Lgs. 66/2010, e di aver ricevuto dal Ministero una risposta negativa recante motivazioni che egli ritiene senza fondamento.

Il ricorrente ha così sostenuto che l'articolo unico della L. 1746/1962 prevede testualmente che "al personale militare che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento sono estesi i benefici previsti a favore dei combattenti" e che le "zone d'intervento" sono indicate in apposite disposizioni dello Stato Maggiore, le quali, per quanto lo riguarda, aggiornate all'anno 2013, ricomprendono le zone ed i periodi in cui

si collocano i suoi servizi operativi nella ex Jugoslavia ed in Albania.

Ha precisato le modalità di attribuzione, ex art. 3 della L. 390/1950 ed art. 18 D.P.R. n. 1092/1973, dei benefici in questione, che ha affermato portare, nel suo caso, ad un riconoscimento pari a 5 campagne di guerra.

Con memoria depositata il 19 ottobre 2015, giorno precedente l'udienza fissata per la discussione della causa, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.

In via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla richiesta del ricorrente di rideterminazione dell'indennità di buonuscita, materia che ha affermato riservata alla giurisdizione del Giudice amministrativo.

Per la domanda di supervalutazione pensionistica dei servizi prestati in zone d'intervento per conto dell'ONU, l'Amministrazione della Difesa ne ha negato il fondamento giuridico, rilevando che non sussiste nell'ordinamento una norma che equipari espressamente le missioni di pace per conto dell'ONU alle campagne di guerra del 1915-1918 o del 1940-1945. Le determinazioni periodiche dello Stato Maggiore del Ministero della Difesa – ha soggiunto – comportano esclusivamente il riconoscimento formale delle zone d'intervento ONU e non anche la pretesa equiparazione.

L'Amministrazione ha richiamato, a conferma, l'art. 5, comma 2, della L. 824/1971, che esclude il personale di cui alla legge n. 1746/1962 dall'applicazione delle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971, contenenti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

Ha ancora richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni, l'art. 3 della legge n. 108/2009 ed affermato non priva di fondamento anche la tesi secondo cui, per indicazioni interpretative derivanti da norme sopravvenute (in particolare art. 5 D.Lgs. 165/1997), l'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, dovrebbe ritenersi, all'attuale, implicitamente abrogato o comunque disapplicato.

L'Amministrazione ha ancora sostenuto, con riferimento agli aspetti stipendiali della questione, l'incompatibilità dell'attribuzione dei benefici *de quibus* al personale militare non dirigenziale, cui non si applica più il sistema della progressione economica per classi e scatti.

Tale incompatibilità – ha osservato – è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5172/2014, nella quale è stato anche affermato che la supervalutazione prevista dalla L. 390/1950, è da ritenersi stabilita solo per i militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo 1940 - 1945. A tale decisione – ha soggiunto - si è conformata la più recente giurisprudenza amministrativa, mentre il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, ravvisando nella normativa così interpretata profili di illegittimità costituzionale, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale (e quindi l'Amministrazione, poiché la questione non è ancora stata decisa, ha affermato che quanto meno sussistono i presupposti per una sospensione del presente giudizio in attesa delle decisioni della Consulta).

L'Amministrazione ha quindi concluso chiedendo declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla domanda di rideterminazione dell'indennità di buonuscita; per la domanda pensionistica, ha chiesto il rigetto del ricorso; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme arretrate eventualmente spettanti al ricorrente.

All'udienza del 20 ottobre 2015 è stato preliminarmente preso atto che la costituzione dell'Amministrazione della Difesa ha sanato l'irregolarità della notificazione del ricorso, effettuata al Ministero solo presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste; la trattazione della causa, attesa la scusabile tardività di tale costituzione, è stata rinviata all'udienza del 19 gennaio 2016.

In data 7 gennaio 2016 il ricorrente ha depositato memoria con la quale si è costituito

tramite nuovo difensore, l'Avv. Carlo Borello, ed ha confermato le deduzioni e le domande dell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo altresì, per l'ipotesi di un'interpretazione dell'articolo unico della legge 1746/1962 nel senso di cui alla sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato, che sia rimessa alla Consulta la questione di legittimità dello stesso per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

All'udienza del 19 gennaio 2016, nessuno presente per il Ministero della Difesa, è stato sentita l'Avv. Raffaella Roma per il ricorrente, che ha confermato deduzioni e conclusioni in atti.

DIRITTO

Pregiudizialmente va precisato che poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda verificato alla stregua del *petitum* sostanziale (cfr. *ex plurimis* Cass. SS.UU. n. 27187/2006 e n. 24172/2004), sussiste giurisdizione della Corte dei Conti in merito ad una domanda diretta, come in fattispecie, a rivendicare il computo con supervalutazione, a fini pensionistici, di un servizio prestato nell'Amministrazione militare. E' alla Corte dei Conti che è infatti riservata dall'ordinamento la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza ed alla misura del diritto a pensione a totale o parziale carico dello Stato, ovvero sugli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti alla sua cognizione da leggi speciali (art. 62 R.D. n. 1934/1214) ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.Lgs. n. 165/2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed all'equo indennizzo (art. 29 del D.Lgs. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.

Ciò premesso, nel merito della vertenza, si osserva quanto segue.

L'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 stabilisce: "Al personale militare, che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono

indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.

Nel foglio matricolare depositato in causa (all. doc. 3) sono annotati i termini identificativi e la durata delle missioni svolte dal ricorrente BOSCARDIN Giancarlo in Bosnia Erzegovina Kosovo (dal 14.01.1996 al 28.06.1996, dal 02.04.1997 al 16.10.1997, dal 21.09.1998 al 31.03.1999 e dal 29.06.2000 al 03.11.2000) ed in Albania (dal 27.03.2001 al 02.08.2001).

Tali missioni sono ricomprese, per zone e per periodi, nell'elenco allegato alla determinazione con la quale il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha aggiornato al 31 dicembre 2011 l'elenco dei territori da considerarsi, per i periodi a fianco di ciascuno di essi indicato, “zona di intervento” ai fini della citata legge (all. doc. 1 ric.).

L'Amministrazione della Difesa nega tuttavia, per tali servizi, i benefici pensionistici che sarebbero da ricondurre al riconoscimento, previsto dalla legge n. 1746/1962, dei “benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”, che, a fini pensionistici, sono quelli di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato anche dall'art. 1858 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), nel quale si dispone che “il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia” (le modalità di calcolo di tale beneficio trovano disciplina nell'art. 3 della legge n. 390/1950, disposizione che, pur risalente, è l'unica a fornire regole di computo delle campagne di guerra).

Il Ministero motiva il proprio diniego osservando che i benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, previsti dalla legge n. 336/1970 e dalla stessa legge n. 824/1971, non si applicano, per espressa disposizione dell'art. 5 della L. 824/1971, “al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746” ed altresì che il servizio nelle missioni per conto dell'ONU, che sono espressamente definite “missioni di pace”, non è equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 cui è da ritenersi

esclusivamente riferita la legge n. 390 del 1950.

La tesi non è condivisibile.

Per quanto riguarda il richiamo all'art. 5 della L. 824/1971, va infatti osservato che tale disposizione, pur escludendo dagli specifici benefici combattentistici di cui alla legge n. 336/1970 il personale in servizio nelle "zone di intervento" O.N.U., conferma la vigenza e la portata generale dell'articolo unico della legge n. 1746/1962; a tale disposizione, pertanto, va dato significato e continuità applicativa.

Tale significato applicativo non può essere altro che quello che ammette, per il personale che abbia prestato servizio in tali zone e nei periodi indicati nelle determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa, il riconoscimento della supervalutazione di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973; diversamente, non si vede quali benefici potrebbero essere riconosciuti, a fini pensionistici, al personale di cui alla legge n. 1746/1962.

Si è pronunciata in tal senso una consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex plurimis* Sez. Puglia n. 456/2015; Sez. Sardegna n. 325/2015; Sez. Emilia Romagna n. 78/2015; Sez. Valle d'Aosta n. 1/2010; Sez. Piemonte e n. 234/2009; Sez. I^a Pens. di guerra n. 285197/1988; questa stessa Sezione n. 242/2011; peraltro cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 450/2014; T.A.R. Lombardia n. 1168/2014; T.A.R. Veneto n. 1288/2010) e questo Giudice non ha motivo per discostarsi da tale orientamento, che ha trovato conferma anche in grado d'appello (Corte dei Conti, Sez. II^a App. n. 845 del 2013).

La normativa, così interpretata, esclude che possano sussistere questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.

Va osservato che le istanze degli interessati non possono essere disattese dall'Amministrazione della Difesa assumendo che il servizio nelle missioni operative O.N.U. è affatto diverso e non equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 e che pertanto non può essere riportato alla disciplina destinata alla

campagne di guerra di tale periodo, ovvero alla legge n. 390 del 1950.

Va infatti rilevato che l'assimilazione a fini pensionistici, con l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, di servizi operativi di contenuto diverso (operazioni strettamente di guerra ed interventi in zone operative ONU), è stata una scelta del Legislatore che, condivisibile o meno, non spetta sindacare a chi si trova solo ad applicare una vigente norma di legge.

Peraltro – come è stato già riportato nelle sentenze n. 234/2009 della Sezione Piemonte e n. 242/2011 di questa Sezione - lo Stato Maggiore dell'Esercito (I° Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale), con nota prot. 1160 del 9 aprile 2008, aveva richiamato l'attenzione sulle note operative I.N.P.D.A.P. n. 7 del 02.07.2007 e n. 8 del 17.03.2008 (e cfr. anche nota n. 16 del 28.05.2008), nelle quali si era affermato, tra l'altro, che i servizi prestati in zone d'intervento ONU, qualora svolti nell'anno solare per un periodo minimo di tre mesi, anche non continuativi, danno diritto al computo di un anno aggiuntivo ai fini della pensione, ai sensi della legge 11 dicembre 1962 n. 1746.

Va inoltre osservato che non vi è alcuna ragionevole motivazione che induca a ritenere che l'estensione dei “benefici ...in favore dei combattenti” di cui alla legge n. 1746/1962, riguardi i soli benefici stipendiali, all'evoluzione della struttura retributiva dei quali una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n. 5172 del 21.10.2014, ricollega il sostanziale venir meno dell'operatività della legge citata.

Tale limitazione non è infatti desumibile in via interpretativa dal disposto dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che prevede l'applicazione dei “benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” senza aggettivazioni limitative di sorta, per cui non può non riconoscersi che il richiamo riguardi anche le norme che prevedono benefici di natura previdenziale/pensionistica (cfr., in senso conforme, citate sentenze della Corte dei Conti Sez. I^a App. n. 845/2013, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 242/2011 e Sez. Puglia n.

456/2015).

Ciò rende non convincente la tesi contenuta nella sentenza n. 5172/2014 del Consiglio di Stato, il cui prevalente argomento interpretativo è peraltro indebolito anche dall'essere pertinente per il solo personale militare non dirigenziale, al quale non si applica più il sistema della progressione economica stipendiale per classi e scatti (peraltro il ricorrente ricopriva in servizio il grado di Colonnello ed era quindi inquadrato nella "dirigenza militare").

Pertanto il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto del Col. B. G. alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della L. 390/1950 e 18 del D.P.R. n. 1092/1973 (ove tali benefici non siano stati, per taluni interventi operativi, già riconosciuti; cfr. note doc. 2 all. al ricorso), che risultano comportare, in ragione dei sopraindicati periodi di servizio svolti dal ricorrente in zone d'intervento O.N.U., il complessivo riconoscimento a fini pensionistici di 5 campagne di guerra.

Si rammenta che l'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973 (norma che non può ritenersi – come anche assume l'Amministrazione della Difesa - implicitamente espunta dall'ordinamento sulla base di indicazioni interpretative, alquanto opinabili, provenienti da norme sopravvenute), stabilisce che il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l'art. 3 della legge n. 390/1950, prevede che per ottenere il riconoscimento di una campagna di guerra è necessario che sia complessivamente prestato, per ogni anno solare, un periodo, anche non continuativo, di non meno di tre mesi di servizio operativo di guerra; che qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il

riconoscimento di almeno una campagna il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna; in tal caso verrà riconosciuta solo questa ultima.

Sulle spettanze arretrate conseguenti alla riliquidazione retroattiva della pensione, spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (determinata, ai sensi dell'articolo 150 disp. att. c.p.c., alla stregua degli indici rilevati dall'ISTAT anno per anno) a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei sui quali spettavano le maggiori somme sino al saldo. Il cumulo di interessi e rivalutazione è peraltro da riconoscersi solo parzialmente, ovvero la rivalutazione solo quale eventuale integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione ISTAT dovesse eccedere la misura degli stessi (cfr. SS.RR. n. 10/QM del 18.10.2002).

Per tali spettanze va peraltro accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale opposta dell'Amministrazione della Difesa, limitando il diritto del ricorrente alla percezione degli arretrati ai cinque anni precedenti la richiesta prodotta al Ministero il 23 maggio 2014 (doc. 4 all. ric.).

Risulta infatti che il Col. B. G. presentò istanza intesa ad ottenere i benefici in questione già nell'anno 1999 (risulta indirettamente, dalla lettera del Comando Brigata Alpina Julia dd. 21 settembre 1999; doc. 2 all. ric.). Tale istanza non sortì esito positivo, ma, iniziato a decorrere dalla medesima un nuovo termine quinquennale di prescrizione, non risulta che il ricorrente abbia prodotto successivi atti interruttivi della prescrizione prima della succitata richiesta del 23 maggio 2014, venendo così a mancare quella continuità nella rivendicazione del diritto che ne avrebbe precluso l'estinzione per il periodo antecedente il 23 maggio 2009.

Va dichiarato infine, per l'ulteriore domanda del ricorrente volta, in ragione del riconoscimento dei benefici in questione, anche alla "rideterminazione dell'indennità di

buonuscita”, va osservato che – come già rammentato - non sussiste giurisdizione della Corte dei Conti in tale materia, trattandosi di istituto non pensionistico, bensì proprio del rapporto di servizio, per cui le relative controversie appartengono al Giudice del rapporto di lavoro, ovvero, nel caso di specie, al Giudice Amministrativo.

Per il regolamento delle spese di giudizio, sussistano gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962, che ha dato luogo, nella giurisprudenza contabile ed amministrativa, a divergenze interpretative tuttora non risolte.

P.Q.M.

il Giudice Unico delle Pensioni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto del Col. B. G. alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici (per la parte in cui, come da documentazione in atti, non siano stati già riconosciuti) di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973;
- 2) condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente le spettanze arretrate derivanti dalla riliquidazione della pensione, con interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima nei limiti dell'eventuale maggior danno), dichiarando prescritte quelle precedenti il 23 maggio 2009;
- 3) dichiara che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, bensì del Giudice Amministrativo, sulla domanda riguardante l'indennità di buonuscita;
- 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Trieste nell'udienza del 19 gennaio 2016.

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

(Paolo SIMEON)

f.to

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2016.

IL FUNZIONARIO ADDETTO

(dott.ssa Anna De Angelis)

f.to